

in termini di volume delle catture e di sforzo di pesca autorizzati.

3. Nel rispetto dei principi generali della politica comune della pesca, in particolare il principio della stabilità relativa, l'applicazione degli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 deve tener conto, caso per caso, dell'evoluzione delle possibilità di pesca, basandosi nel contempo sui livelli dello sforzo di pesca 158, 160, 164, 165, 349, 351 e 352 dell'atto di adesione.

#### Articolo 4

Tutte le navi della Comunità autorizzate ad esercitare attività di pesca nei fondali il cui tasso di sfruttamento è

limitato a norma dell'articolo 3 devono essere in possesso di una licenza di pesca indicante le condizioni di accesso ai suddetti fondali. Detta licenza viene rilasciata e gestita dallo Stato membro di bandiera, conformemente al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. .../93 (regolamento licenze).

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

(93/C 321/11)

COM(93) 381 def. — SYN 471

(Presentata dalla Commissione il 22 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il 10 maggio 1993 il Consiglio ha adottato la direttiva 93/22/CEE (\*) relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari, in prosieguo denominata «direttiva servizi d'investimento»; che tale direttiva costituisce una misura essenziale per la realizzazione del mercato interno delle imprese d'investimento;

considerando che la direttiva servizi d'investimento prevede all'armonizzazione essenziale necessaria per garantire il mutuo riconoscimento dei sistemi d'autorizzazione e di vigilanza prudenziale, rendendo possibile il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza dello Stato membro d'origine; che, in virtù del mutuo riconoscimento, le imprese d'investimento autorizzate nello Stato membro d'origine possono prestare in tutta la Comunità la totalità o parte dei servizi contemplati dalla direttiva servizi d'investimento per i quali hanno ricevuto l'auto-

rizzazione, sia tramite lo stabilimento di succursali che in regime di libera prestazione dei servizi;

considerando che la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario è un elemento importante del completamento del mercato interno in questo settore;

considerando che la direttiva servizi d'investimento stabilisce un complesso di regole prudenziali che le imprese d'investimento devono osservare in qualunque momento, comprendenti regole volte a tutelare il più possibile i diritti degli investitori in merito alle somme di denaro o agli strumenti finanziari di loro proprietà;

considerando, tuttavia, che nessun sistema di vigilanza può offrire una protezione completa, in particolare qualora siano compiuti atti fraudolenti;

considerando che è pertanto opportuno che esista in ogni Stato membro un sistema d'indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima d'indennizzo almeno per gli investitori più piccoli, in caso di incapacità a far fronte alle obbligazioni nei confronti dei clienti investitori; che tale situazione non si riscontra attualmente in tutti gli Stati membri;

considerando che la proposta iniziale di direttiva sui servizi d'investimento presentata dalla Commissione (2) pre-

(\*) GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

(2) GU n. C 43 del 22. 2. 1989, pag. 7.

vedeva all'articolo 9, tra le norme prudenziali che le imprese d'investimento dovevano osservare e su cui le autorità dello Stato membro d'origine dovevano vigilare, l'adesione ad un regime generale d'indennizzo destinato a tutelare gli investitori; che, tuttavia, la Commissione proponeva che, in attesa di ulteriore armonizzazione dei regimi d'indennizzo, le succursali fossero soggette al regime in vigore nello Stato membro ospitante;

considerando, tuttavia, che questa soluzione temporanea è stata respinta dagli Stati membri, che hanno dato la preferenza ad una piena applicazione del principio della competenza del paese d'origine al quale già incombe la responsabilità del rilascio dell'autorizzazione alle imprese d'investimento e della vigilanza prudenziale sulle stesse; che si è affermata la tesi secondo cui l'applicazione del principio del controllo del paese d'origine richiede che il sistema d'indennizzo dello Stato d'origine copra le attività svolte nello Stato membro ospitante attraverso succursali o in libera prestazione di servizi;

considerando che, secondo l'opinione generale, i complessi problemi inerenti ai sistemi d'indennizzo degli investitori possono essere opportunamente trattati soltanto con una proposta di direttiva distinta; che l'articolo 12 della direttiva servizi d'investimento non obbliga gli Stati membri ad instaurare un sistema d'indennizzo degli investitori ma richiede semplicemente che gli investitori siano informati dell'esistenza o meno di un fondo di indennizzo; che la Commissione ha indicato che presenterà entro il 31 luglio 1993 proposte sull'armonizzazione dei sistemi d'indennizzo relativi alle operazioni delle imprese d'investimento;

considerando che, il corretto funzionamento del mercato interno richiede un coordinamento in questa materia tale da consentire ai piccoli investitori di acquistare servizi d'investimento dalle succursali di imprese d'investimento comunitarie o su base transfrontaliera con la stessa fiducia con cui li acquisterebbero da imprese d'investimento nazionali, nella consapevolezza che in caso di crisi dell'impresa e di sua conseguente incapacità a restituire il denaro o i valori mobiliari l'investitore potrà disporre di una copertura minima a livello comunitario;

considerando che, in mancanza di tale coordinamento, gli Stati membri ospitanti potrebbero ritenersi giustificati, per motivi di tutela degli investitori, ad esigere l'adesione alle misure d'indennizzo dello Stato ospitante, nel caso in cui un'impresa d'investimento comunitaria operante tramite una succursale o in libera prestazione di servizi non partecipi a nessun sistema d'indennizzo degli investitori nel proprio Stato membro d'origine o partecipi ad un sistema che non si ritiene offra una tutela equivalente; che una tale condizione potrebbe creare gravi difficoltà per il funzionamento del mercato unico;

considerando che la direttiva .../.../CEE del Consiglio sui sistemi di garanzia dei depositi ha introdotto un'armonizzazione minima dei sistemi di garanzia dei depositi per gli enti creditizi; che gli enti creditizi possono essere

in concorrenza per certi servizi con le imprese d'investimento specializzate;

considerando che, sebbene nella maggior parte degli Stati membri attualmente esistano alcune misure di indennizzo degli investitori, la grande maggioranza non dispone di sistemi che corrispondano al campo d'applicazione della direttiva servizi d'investimento;

considerando pertanto che tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di uno o più sistemi d'indennizzo degli investitori ai quali siano tenute a partecipare tutte le imprese d'investimento titolari dell'autorizzazione unica in base alla direttiva servizi d'investimento; che un siffatto sistema deve coprire il danaro o gli strumenti, detenuti da un'impresa d'investimento in relazione ad attività d'investimento, che non possano essere restituiti all'investitore in seguito all'insolvenza dell'impresa;

considerando che la definizione di imprese d'investimento comprende gli enti creditizi autorizzati a fornire servizi d'investimento; che anche tali enti creditizi dovrebbero essere tenuti ad aderire ad un sistema di indennizzo degli investitori relativamente alle loro attività d'investimento; che, tuttavia, nel caso di imprese d'investimento che siano enti creditizi può essere difficile in taluni casi distinguere tra depositi coperti dalla direttiva .../.../CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi e denaro detenuto ai fini di attività d'investimento; che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire quale direttiva applicare a tali crediti;

considerando che la direttiva .../.../CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi consente agli Stati membri di esonerare un ente creditizio dall'aderire ad un sistema di garanzia dei depositi qualora tale ente appartenga ad un sistema che protegge l'ente stesso e segnatamente garantisce la sua solvibilità; che qualora l'ente creditizio sia anche un'impresa d'investimento gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad esonerarlo dall'obbligo di aderire a un sistema di indennizzo degli investitori;

considerando che il costo della tutela degli investitori è sostenuto dall'impresa d'investimento, ma che in definitiva viene trasferito all'investitore; che pertanto non è opportuno introdurre in tutta la Comunità un livello di protezione molto elevato; che inoltre, per stimolare l'investitore a prestare la dovuta attenzione nella scelta di un'impresa d'investimento, è opportuno consentire agli Stati membri di disporre che l'investitore sostenga obbligatoriamente una parte delle eventuali perdite; che, tuttavia, l'investitore dovrebbe essere coperto almeno per il 90 % della perdita finché non sia raggiunto il livello minimo comunitario dell'indennizzo;

considerando che un livello minimo armonizzato d'indennizzo per investitore dovrebbe essere sufficiente a tutelare gli interessi degli investitori più piccoli in caso d'insolvenza di un'impresa d'investimento;

considerando che una copertura di identico importo è stata proposta dalla Commissione nella proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

considerando che i sistemi di taluni Stati membri offrono attualmente livelli di copertura più elevati; che, peraltro, non sembra opportuno imporre una riduzione della copertura offerta da tali sistemi;

considerando che il mantenimento in essere nella Comunità di sistemi che offrono una copertura superiore a quella minima armonizzata può determinare sul medesimo territorio differenze di indennizzo pregiudizievoli agli interessi degli investitori e condizioni di concorrenza diseguali tra le imprese d'investimento nazionali e le succursali d'impresе di altri Stati membri; che per evitare tali inconvenienti le succursali dovrebbero poter aderire in via integrativa al sistema del paese ospitante, così da poter offrire lo stesso livello di copertura del sistema del paese in cui sono stabilite;

considerando che l'obiettivo della presente direttiva è di garantire un livello minimo di protezione per i piccoli investitori, comprese le piccole e medie imprese, che hanno il massimo bisogno di essere tutelate; che tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter escludere dalla copertura talune altre categorie di investitori per i quali le esigenze di protezione sono minori;

considerando che alcuni Stati membri dispongono di sistemi d'indennizzo degli investitori posti sotto la responsabilità delle organizzazioni di categoria; che in altri casi l'istituzione e le modalità di gestione dei sistemi sono stabilite dalla legge; che tale diversità di situazione giuridica solleva problemi solo per quanto riguarda l'adesione obbligatoria al sistema e l'esclusione del medesimo; che occorre quindi prevedere disposizioni che limitino i poteri dei sistemi a tale riguardo;

considerando che gli investitori dovrebbero ricevere l'indennizzo senza eccessivo ritardo una volta stabilita la fondatezza del credito; che il sistema d'indennizzo stesso dovrebbe poter fissare un periodo ragionevole durante il quale i crediti vanno fatti valere; che tuttavia la scadenza di tale periodo non dovrebbe poter essere opposta all'investitore che per validi motivi non sia stato in grado di far valere il suo credito in tempo;

considerando che l'informazione degli investitori in merito ai sistemi di indennizzo è un elemento essenziale della loro tutela e deve dunque essere a sua volta soggetta a norme minime cogenti;

considerando che, nel rispetto dell'articolo 5 della direttiva servizi d'investimento e dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE<sup>(2)</sup>, gli Stati membri possono decidere se e

a quali condizioni ammettere ad operare nel loro territorio le succursali delle imprese d'investimento aventi la loro sede centrale in paesi terzi; che tali succursali non beneficerebbero della libera prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento negli Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite; che di conseguenza uno Stato membro che ammetta tali succursali può esigerne o consentirne l'adesione al sistema d'indennizzo degli investitori esistente nel suo territorio; che tuttavia è opportuno che tali succursali siano tenute ad informare i loro clienti della loro adesione o meno ad un sistema d'indennizzo nonché della misura e dei limiti di tale copertura;

considerando in conclusione che un'armonizzazione minima delle misure d'indennizzo degli investitori risulta necessaria per completare il mercato interno delle imprese d'investimento, in modo da infondere agli investitori fiducia per trattare con le imprese di altri Stati membri alla stessa stregua che con società locali e da evitare le difficoltà che potrebbero derivare dall'applicazione, da parte degli Stati membri ospitanti, di requisiti nazionali non coordinati di tutela degli investitori; che una direttiva comunitaria vincolante è il solo strumento atto a conseguire l'obiettivo voluto, data la generale mancanza di misure d'indennizzo degli investitori il cui campo d'applicazione corrisponda a quello della direttiva servizi d'investimento; che la presente direttiva si limita all'armonizzazione minima necessaria, mentre lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura più ampia o più elevata e riconosce loro ampia libertà in materia di organizzazione e di finanziamento dei sistemi d'indennizzo degli investitori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «Impresa d'investimento»: un'impresa d'investimento autorizzata in conformità dell'articolo 3 della direttiva sui servizi d'investimento, o un ente creditizio autorizzato, in conformità delle direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE, per uno o più dei servizi d'investimento elencati nella sezione A dell'allegato alla direttiva sui servizi d'investimento.
- 2) «Attività d'investimento»: servizi d'investimento definiti all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva servizi d'investimento nonché i servizi designati al punto 1 della sezione C dell'allegato alla direttiva stessa.
- 3) «Strumenti»: gli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato alla direttiva servizi d'investimento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

- 4) «Investitore»: la persona che ha affidato denaro o strumenti ad un'impresa d'investimento in relazione ad attività d'investimento.

#### Articolo 2

1. Ogni Stato membro provvede a che nel suo territorio siano istituiti ed ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi d'indennizzo degli investitori. Nessuna impresa d'investimento autorizzata può svolgere attività d'investimento se non aderisce ad un sistema d'indennizzo. Il sistema garantisce gli investitori per le attività d'investimento svolte in altri Stati membri sia in regime di libera prestazione di servizi che tramite succursali ivi stabilite dalle imprese d'investimento.

Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli enti creditizi che siano altresì imprese d'investimento dall'obbligo di aderire ad un sistema di indennizzo degli investitori qualora aderiscano ad un sistema il quale protegga l'ente creditizio stesso e ne garantisca segnatamente la solvibilità, assicurando così agli investitori una protezione almeno equivalente a quella offerta da un sistema di indennizzo degli investitori e conforme, secondo le autorità competenti, alle condizioni definite all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva .../.../CEE sui sistemi di garanzia dei depositi.

2. Il sistema provvede a garantire gli investitori in conformità dell'articolo 3, quando una decisione del sistema stesso o della competente autorità amministrativa o giurisdizionale dello Stato membro d'origine abbia dichiarato l'incapacità effettiva o presunta dell'impresa d'investimento a soddisfare i crediti degli investitori per:

- il rimborso delle somme di denaro di loro proprietà detenute per loro conto in relazione ad attività d'investimento;
- la restituzione degli strumenti di loro proprietà materialmente detenuti per loro conto in relazione ad attività d'investimento;
- la restituzione degli strumenti di loro proprietà amministrati o negoziati per loro conto in relazione ad attività d'investimento.

3. I crediti di cui al paragrafo 2, primo trattino, nei confronti di un'impresa d'investimento che sia altresì ente creditizio, i quali in un dato Stato membro, sarebbero soggetti tanto alla presente direttiva che alla direttiva .../.../CEE sui sistemi di garanzia dei depositi, sono assoggettati all'uno o all'altro dei sistemi previsti dalle due direttive suddette, a discrezione dello Stato membro interessato. Uno stesso credito non può beneficiare d'indennizzo in base ad entrambe le direttive.

4. L'importo del credito di un investitore è calcolato in base all'ammontare del denaro o al valore di mercato degli strumenti di proprietà dell'investitore che l'impresa d'investimento è incapace di rimborsare o restituire, nel momento in cui sorge l'obbligo del rimborso o della restituzione ovvero al momento della decisione di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono a che il sistema attribuisca una copertura d'importo non inferiore a 20 000 ECU per investitore, per i crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che talune categorie di investitori siano esclusi della copertura del sistema o fruiscono di una copertura inferiore. Tali categorie sono elencate in allegato.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano al mantenimento in vigore o all'adozione di misure che offrano una copertura più completa, in particolare estendendo le categorie di investitori tutelati dalla garanzia o prevedendo un massimale d'indennizzo più elevato.

4. Gli Stati membri possono limitare la copertura di cui al paragrafo 1 o quella di cui al paragrafo 3 ad una percentuale prestabilita del credito dell'investitore. La percentuale coperta non può, tuttavia, essere inferiore al 90 % del credito finché l'importo da versare a titolo d'indennizzo non raggiunga i 20 000 ECU.

#### Articolo 4

La succursale di un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro può chiedere di aderire volontariamente al sistema di copertura della categoria d'impresе d'investimento di cui fa parte nello Stato in cui è stabilita, per integrare la garanzia di cui già beneficiano i suoi investitori in virtù della copertura obbligatoria del sistema di cui all'articolo 2.

Gli Stati membri provvedono a che tutti i sistemi di indennizzo degli investitori prevedano condizioni oggettive per l'adesione di tali succursali.

#### Articolo 5

Se un'impresa d'investimento tenuta ad aderire ad un sistema d'indennizzo in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, o una delle succursali ammesse ad aderirvi volontariamente in virtù dell'articolo 4, non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione medesima, l'autorità competente

che ha rilasciato l'autorizzazione, viene informata in proposito e, in cooperazione con gli amministratori del sistema, prende tutte le misure opportune, comprese le sanzioni, affinché l'impresa assolva tali obblighi.

Se nemmeno in seguito a tali misure l'impresa d'investimento o la succursale adempiono ai loro obblighi, gli amministratori del sistema possono escludere l'impresa d'investimento o la succursale dal sistema stesso, sempreché il diritto nazionale autorizzi tale esclusione e le autorità competenti esplicitamente vi acconsentano.

In tal caso la copertura per il denaro o gli strumenti appartenenti agli investitori e detenuti dall'impresa d'investimento o dalla succursale alla data dell'esclusione resta valida per i dodici mesi successivi alla data dell'esclusione.

#### Articolo 6

1. La copertura di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4 si applica all'importo globale del denaro e degli strumenti appartenenti all'investitore e detenuti dall'impresa d'investimento, qualunque sia il numero dei conti, la divisa e l'ubicazione nella Comunità.

2. La quota spettante a ciascun investitore su un conto d'investimento congiunto è computata nel calcolo della copertura prevista all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4.

Salvo specifiche disposizioni il conto è diviso in parti uguali tra gli investitori.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono a che il sistema sia in grado di soddisfare i crediti dell'investitore entro tre mesi dalla data della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, una volta stabiliti l'ammissibilità e l'ammontare del credito.

2. Il sistema d'indennizzo può fissare un termine, non inferiore a sei mesi a decorrere dalla decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, entro il quale gli investitori sono tenuti a presentare i loro crediti.

Il sistema d'indennizzo non può tuttavia opporre la scadenza di tale termine per negare il beneficio della copertura ad un investitore che, a causa della sua assenza o per qualsiasi altro valido motivo, non abbia potuto far valere tempestivamente il suo credito nei confronti del sistema d'indennizzo.

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori dell'impresa d'investimento forniscano agli investitori

effettivi e potenziali le informazioni loro necessarie per individuare il sistema d'indennizzo al quale aderiscono l'impresa d'investimento e le sue succursali nella Comunità. Gli investitori sono informati in merito al massimale di copertura previsto dal sistema.

Sono inoltre fornite, su richiesta, informazioni sulle condizioni cui è soggetto l'indennizzo e sulle formalità da espletare per ottenerlo.

Gli Stati membri provvedono a che gli investitori siano informati nel caso in cui un'impresa d'investimento sia esclusa dal sistema d'indennizzo degli investitori ai sensi dell'articolo 5.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale o in cui sono prestati i servizi e sono formulate in forma chiara e comprensibile.

#### Articolo 9

1. Gli investitori effettivi e potenziali di succursali istituite da imprese d'investimento con sede legale fuori della Comunità ricevono dall'impresa d'investimento tutte le informazioni utili sui meccanismi d'indennizzo che garantiscono i loro investimenti.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita e nella forma prescritta dal diritto nazionale, e sono formulate in modo chiaro e comprensibile.

#### Articolo 10

Fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla legge, il sistema d'indennizzo degli investitori che soddisfa i crediti degli investitori subentra nei loro diritti nel procedimento di liquidazione per un importo uguale al pagamento effettuato.

#### Articolo 11

Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte di modifica.

#### Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

tari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamen-

*Articolo 13*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

*ALLEGATO*

**ELENCO DELLE CATEGORIE DI INVESTITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 3**

1. Imprese d'investimento definite all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva servizi d'investimento.
  2. Enti creditizi definiti all'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE.
  3. Enti finanziari definiti all'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 89/646/CEE.
  4. Imprese d'assicurazione definite all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE o imprese che svolgono attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 64/225/CEE.
  5. Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.
  6. Fondi pensione.
  7. Altri investitori istituzionali.
  8. Governo e pubblica amministrazione centrale.
  9. Autorità provinciali, regionali, locali o comunali.
  10. Direttori e amministratori e membri personalmente responsabili di un'impresa d'investimento, titolari almeno del 5% del suo capitale, membri degli organi di controllo esterno incaricati delle verifiche contabili dell'impresa d'investimento e investitori con una situazione analoga in altre imprese dello stesso gruppo.
  11. Congiunti e terzi che agiscono per conto degli investitori di cui al punto 10.
  12. Altre imprese dello stesso gruppo.
  13. Investitori che hanno ottenuto individualmente dall'impresa d'investimento tassi e agevolazioni finanziarie che hanno contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell'impresa d'investimento.
  14. Società di dimensioni tali da superare i criteri per essere ammesse a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, in base all'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE, modificata da ultimo della direttiva .../.../CEE.
-